

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07/11/2019) 11-12-2019, n. 50156

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRONCI Andrea - Presidente -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere -

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso il decreto emesso il 14/12/2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere (OMISSIS);

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale (OMISSIS), che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. (OMISSIS), per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, impugna il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso il 14 dicembre 2016 nel procedimento a carico di (OMISSIS) per il delitto di cui all'art. 388 c.p..

Il ricorrente lamenta che, pur avendo formulato in querela l'espressa richiesta di ricevere l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p., quest'ultimo non gli è stato comunicato, con conseguente nullità del decreto di archiviazione, poichè emesso in violazione del necessario contraddittorio.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del decreto, con le consequenziali statuizioni.

3. Va preliminarmente affermata la competenza della Corte di cassazione a conoscere dell'impugnazione, pur essendo stata questa proposta successivamente all'introduzione, ad opera della L. 23 giugno 2017, n. 103, dell'art. 410-bis, c.p.p., il quale prevede, in casi come quello in rassegna, il rimedio del reclamo al tribunale in composizione monocratica.

Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, infatti, allorchè si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "*tempus regit actum*" impone di far riferimento al momento del deposito del provvedimento di archiviazione e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez. 2, n. 50213 del 25/10/2018, Ceratti, Rv. 275514; Sez. 4, n. 49395 del 23/10/2018, B., Rv. 274041).

4. Il motivo di ricorso è fondato.

Dagli atti risulta che il ricorrente, persona offesa dall'ipotizzato reato ed autore della querela da cui ha preso avvio il procedimento, in quell'atto ha avanzato richiesta di ricevere l'informazione di cui all'art. 408 c.p.p., comma 2: la quale, però, non risulta essergli stata inviata.

L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità - ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 5 - del decreto di archiviazione, che può essere impugnato con ricorso per cassazione nel termine di impugnazione ordinario di quindici giorni, il quale decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto notizia del provvedimento (tra le tante, Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016, Rv. 267579; Sez. 4, n. 47025 del 26/09/2014, Rv. 260950; Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013, Rv. 255108).

Tale termine deve tenersi per rispettato dal ricorrente, che ha specificato di aver avuto compiuta cognizione dei fatti non prima dell'11 aprile 2019 ed ha depositato il ricorso il 26 seguente.

Spetterebbe, infatti, al Pubblico ministero indicato come inadempiente dimostrare l'eventuale intempestività del ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, qualora la tardività non risulti dagli atti (Sez. 5, n. 45544 del 22/06/2016, Rv. 268456): dimostrazione che, nello specifico, manca.

4. L'impugnato decreto di archiviazione dev'essere, dunque, annullato, con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico ministero, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Treviso, per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019